

COMUNE DI VAL REZZO
PROVINCIA DI COMO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del Reg. Deliber.

N..160.Reg.Publ.

OGGETTO: REGOLAMENTO IMU. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno duemiladodici..... addì.....ventisette.....
del mese di.....settembrealle ore..... 20.45.....nella Sede Comunale, previa
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione **straordinaria**.....ed in seduta..... pubblica.....di **seconda**
convocazione

Risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
1. IVAN PUDDU	X	
2 . STEFANO CANZANI		X
3. GIORDANO GILBERTO INVERNIZZI		X
4. WALTER GIOVANNI CONTI	X	
5. PAOLO LUIGI PUDDU	X	
6. GIACOMO CANZANI		X
7. SEBASTIANO CONTI		X
8. GIUSEPPE LUIGI MILESI	X	
9. MAURO ALESSANDRO CAPRA	X	
10. GALLO ROBERTO		X
11. ROSINA LONGO		X
12. CARLO TODESCHINI		X
13. LORENZO BATTARINO	X	
TOTALE NRO	6	7

Partecipa il Segretario Comunale Sig. FORTINI dr.ssa Antonietta

Il Sig. PUDDU IVAN - SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

l'articolo 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, numero 446 con il quale è stata attribuita ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

la legge 5 maggio 2009, numero 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

il Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 numero 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";

il Decreto Legge del 6 dicembre 2011 numero 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 22 dicembre 2011, numero 214;

in particolare, gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo su menzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale unica in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili;

il decreto legge del 24 gennaio 2012, numero 1;

il decreto legge 2 marzo 2012 numero 16 coordinato con la legge di conversione del 26 aprile 2012 numero 44 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento".

Dato atto che

- ai sensi dell'articolo 151 del Testo Unico degli enti locali, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- ai sensi dell'articolo 29, comma 16-*quater* della Legge 24 febbraio 2012, numero 14, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 29 dicembre 2011, numero 216 è stato differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 2012 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 31 agosto 2012;

Evidenziato

- che il testo dell'articolo 13 del Decreto Legge numero 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, nella Legge 214 del 2011 è stato più volte modificato, anche in maniera sostanziale, ad opera dei successivi interventi normativi richiamati;
- che con delibera di Consiglio Comunale numero 08 in data 13.06.2012 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale unica
- che il Dipartimento delle Finanze ha predisposto delle Linee Guida ed un prototipo di Regolamento Imu tipo per supportare gli enti locali

Dato atto che il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale numero ...08 del 13.06.2012 alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle finanze deve essere necessariamente modificato ed integrato.

Rilevato che ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. **Per il solo anno 2012**, peraltro, il comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge numero 201 del 2011 stabilisce che il regolamento di disciplina dell'IMU possa essere approvato o modificato dai Comuni entro il 30 settembre 2012.

Ritenuto, per le ragioni sopra richiamate, doveroso modificare ed integrare il Regolamento per la disciplina dell' Imu che sarà applicata già dal 1° gennaio 2012;

Visionate le modifiche ed integrazioni al Regolamento sull'imposta municipale unica composto da n...24 articoli., ritenuto meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Con votazione unanime e favorevole espressa da nr. 6 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, le modifiche e le integrazioni al "Regolamento sull'imposta municipale unica", **allegato A)** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che per effetto delle integrazioni e modificazioni apportate con la presente deliberazione, il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale unica risulta quello allegato al presente atto sotto la **lettera B)**;

di prevedere l'entrata in vigore del su citato Regolamento a far data dal 1° gennaio 2012;

di inviare la presente deliberazione e l'allegato "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale unica" al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, con votazione unanime e favorevole, espressa da nr. 6 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4), del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
PUDDU geom. Ivan

.....

IL SEGRETARIO
FORTINI dr.ssa Antonietta

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, certificato che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno ..03.10.2012.....e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Lì...03.10.2012.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
FORTINI dr.ssa Antonietta

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad suo amministrativo

Lì 03.10.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
FORTINI dr.ssa Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione , in applicazione del D.lgs. 18.08.2000 n. 267,

E' divenuta esecutiva il giorno:..27.09.2012.....

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3),

Dalla Residenza Municipale lì :...03.10.2012.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

FORTINI dr.ssa Antonietta

Allegato A emendamenti al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale unica

Legenda : in giallo le **integrazioni**, in verde le **abrogazioni**

Le modifiche ed integrazioni dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale unica

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni

nel secondo periodo del comma 2 punto 1 lettera a:

- ✓ *dopo la parola possessore inserire o suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;*
- ✓ *E' inserito un nuovo periodo: Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al regolamento in materia di IMU, previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.*

al comma 2 del punto 6 (area fabbricabile posseduta da agricoltori) il nuovo periodo è il seguente: L'agevolazione si applica anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Inoltre nell'ipotesi in cui un terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno soltanto, che sia coltivatore diretto ovvero imprenditore agricolo professionale, l'agevolazione ex articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 è da applicare a tutti i comproprietari.

l'articolo riformulato si presenta come segue:

Art. 3 - Presupposto d'imposta

1. L'imposta municipale unica ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi **comprese** l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

2. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/11 e del D.L. 201/2011 art. 13 sono così definiti:

1) Abitazione principale:

a) L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale **il possessore o il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.** Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo così come meglio specificato nell'articolo seguente. **Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili**

diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al regolamento in materia di IMU, previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

b) Si considerano abitazioni principali le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

c) L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, - al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

d) Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

e) Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;

2) Fabbricato :

a) Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale. I fabbricati iscritti a catasto nelle Gruppo Catastale "F", ancorchè sprovvisti di rendita catastale, i fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non risulta presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento dell'imposta in base al valore determinato come previsto dal presente Regolamento, ed in base al valore dell'area fabbricabile per i fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione, non ricompresi nelle altre fattispecie inserite nel presente Regolamento.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data, o dalla data di iscrizione nel catasto.

3) Pertinenze dell'abitazione principale :

1. Può essere considerata pertinenza dell'abitazione principale nella misura massima di una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastale C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto

unitamente all'unità ad uso abitativo a condizione che la stessa sia:

- a) posseduta e utilizzata direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale;
- b) ubicata nello stesso fabbricato o corpo di fabbrica dell'unità immobiliare principale o, in caso contrario, acquistata con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto successivo, dove ai fini dell'Imposta di Registro, sia stata vincolata all'unità immobiliare principale ed abbia beneficiato delle agevolazioni per la prima casa;
- c) espressamente indicata nella dichiarazione relativa all'annualità a partire dalla quale l'unità immobiliare è considerata pertinenza, pena la decadenza dal beneficio.

2. Al fine di agevolare i contribuenti in fase di prima applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per coloro i quali hanno già considerato e dichiarato pertinenze dell'abitazione principale una o due unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 ai sensi della normativa e del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, in assenza di diversa dichiarazione, verrà considerata pertinenza dell'abitazione principale quella con rendita catastale più elevata;

4) Area Fabbricabile :

1. L'area fabbricabile è l'area che, a norma dello strumento urbanistico generale edilizio vigente adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, c. 2, del d.l. n. 223/2006), in base alla sua superficie fondiaria, è suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio. Essa si ottiene deducendo dall'area:

- a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.) o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;
- b) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull'area e che si intendono mantenere;
- c) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione (trascritta);
- d) gli spazi pubblici esistenti.

5) Terreno Agricolo :

deve intendersi il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole indicate nell'art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali).

6) Area fabbricabile posseduta da agricoltori :

sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 D.Lgs. 504/1994, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.

L'agevolazione si applica anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Inoltre nell'ipotesi in cui un terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno soltanto, che sia coltivatore diretto ovvero imprenditore agricolo professionale, l'agevolazione ex articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 è da applicare a tutti i comproprietari.

7) Fabbricato rurale:

I fabbricati rurali sia a uso abitativo sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola rientrano nel campo di applicazione dell'Imu:

- i fabbricati rurali a uso abitativo, purché non strumentali sono assoggettati a imposizione secondo le regole ordinarie. Per cui, qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le relative agevolazioni; diversamente l'Imu si calcolerà sulla base dell'aliquota di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011;

- i fabbricati rurali strumentali che l'articolo 13, comma 8, del DI n. 201 del 2011, individua in quelli elencati nell'articolo 9, comma 3-bis, del DI n. 557 del 1993, sono assoggettati a imposta con aliquota ridotta allo 0,2 %, che i comuni possono diminuire ulteriormente fino allo 0,1 per cento.

Sono, tuttavia, **esenti** i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), ai sensi del comma 8, dell'articolo 9 del Dlgs n. 23 del 2011, rinvenibile al seguente indirizzo: <http://www.istat.it/it/archivio/6789>. Ai fini dell'esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale a uso strumentale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano.

Si ricorda che l'articolo 9, comma 3-bis del DI n. 557 del 1993, stabilisce che « ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice civile e in particolare destinate:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) a uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso».

.....
.....

All'articolo 4 prevedere alla fine del primo periodo quanto segue "e al coniuge assegnatario della ex casa coniugale ai sensi di quanto disposto dal comma 12 quinquies dell'articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44".

l'articolo risulta così riformulato

Art. 4 - Soggetti passivi dell'imposta municipale unica

Soggetti passivi dell'imposta municipale unica sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, **e al coniuge assegnatario della ex casa coniugale ai sensi di quanto disposto dal comma 12 quinquies dell'articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44**. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

All'articolo 5 modificare il comma 3 nel seguente modo " Per i terreni agricoli, occorre fare una distinzione tra terreni agricoli, anche non coltivati, che siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) e tutti gli altri terreni agricoli. Nel primo caso, il valore si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto (vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione), rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 110. Nella seconda ipotesi e, dunque, per i restanti terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il moltiplicatore è pari a 135." **Abrogare la disposizione** : " **Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.**"

All'articolo 5 integrare un nuovo comma il 7 che è il seguente: " Con riguardo ai fabbricati inagibili o inabitabili e, comunque, di fatto non utilizzati, si applica la riduzione al 50 per cento che è effettuata limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni.

Inoltre, l'inagibilità ovvero l'inabitabilità devono essere accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, deve essere riconosciuta la facoltà al contribuente di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto con riferimento al periodo precedente".

l'articolo è così riformulato

Art. 5 –Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i

seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i terreni agricoli, occorre fare una distinzione tra terreni agricoli, anche non coltivati, che siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) e tutti gli altri terreni agricoli.

Nel primo caso, il valore si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto (vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione), rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 110.

Nella seconda ipotesi e, dunque, per i restanti terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il moltiplicatore è pari a 135. ~~Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.~~

4. Per gli immobili di interesse storico o artistico (vincolati), si applica il coefficiente moltiplicatore pari a 160.

5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dell'immobile è determinato sulla base dei costi di acquisizione (o derivanti dalla costruzione in economia) ed

incrementativi registrati e rivalutati, moltiplicati, separatamente per ciascun anno di formazione, per i coefficienti di aggiornamento previsti annualmente da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. I costi sono quelli desumibili dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento.

6. Al fine di ridurre l'insorgenza del contenzioso ed ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Fino a nuova determinazione il valore venale delle aree fabbricabili è quello determinato con deliberazione del consiglio comunale n. ... del

7. Con riguardo ai fabbricati inagibili o inabitabili e, comunque, di fatto non utilizzati, si applica la riduzione al 50 per cento che è effettuata limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni.

Inoltre, l'inagibilità ovvero l'inabitabilità devono essere accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, deve essere riconosciuta la facoltà al contribuente di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto con riferimento al periodo precedente.

Modificare la numerazione errata dell'articolo 5 Determinazione delle aliquote prevedendo un 5 bis ed integrando il comma 1 alla fine del primo periodo dopo punti percentuali con la seguente frase: "con deliberazione di Consiglio comunale da adottare entro il 30 settembre 2012 che ha effetto dal 1 gennaio 2012".

articolo così riformulato

Art. 5 Bis- Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. Il Comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione di Consiglio comunale da adottare entro il 30 settembre 2012 che ha effetto dal 1 gennaio 2012.

2. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il comune può, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

3. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Emendare l' articolo 6

inserire al comma 4 lettera b dopo la parola case popolari la seguente frase "o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell'IACP".

Abrogare il comma 5

l'articolo è così riformulato

Art. 6 – Agevolazioni

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze sono previste le seguenti agevolazioni:

- l'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento. Il comune può, con deliberazione da adottarsi contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

2. Il comune ha la facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non potrà stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

3. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

4. Ai soli fini dell'applicazione delle detrazioni previste per l'abitazione principale, si considerano tali:

- a. Le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell'Iaccp.

~~5. Il Comune ha la facoltà, con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, di equiparare alle abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota e delle detrazioni per essa prevista, le l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.~~

6. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Art. 7 – Riduzione della base imponibile

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza considerare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è utilizzato.

Art. 8 – Quota Riservata allo Stato

1. All'Erario è riservata la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti i beni immobili - oggetto di tassazione – esclusi l'abitazione principale (ed eventuali pertinenze) e i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base (0,76%). La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.
3. Le somme incassate in sede di accertamento (imposta, sanzioni e interessi), sono attribuite interamente al Comune.

Emendare l'articolo 9 nel modo seguente

Abrogate lettere h, i del comma 2

Abrogato comma 3

inserita una nuovo periodo con elencazione alfabetica lettera h) che è la seguente : gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 2227.

l'articolo è così riformulato

Art. 9 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono, altresì, esenti dall'imposta municipale propria:
 - a. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - b. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
 - c. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché esso sia compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge n. 810/1929;
 - e. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 984/1977 in base all'elenco riportato nella Circolare n. 9 del 14 giugno 1993. Tale disposizione deve essere recepita nel regolamento solo nell'ipotesi in cui il Comune rientri in detto elenco, con eventuale ulteriore specificazione dei terreni che beneficiano dell'esenzione se il Comune è classificato come parzialmente delimitato;

g. i fabbricati rurali strumentali (vale a dire quelli utilizzati per la manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli) ma ubicati in territori montani o parzialmente montani previsti nell'elenco Istat, di cui il Comune di Val Rezzo fa parte.

~~h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 2227 . gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitario, didattiche, ricettivo, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985.~~

~~i. In forza dell'articolo 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 446/1997, si stabilisce di estendere l'esenzione dall'imposta anche agli immobili, ubicati nel territorio Comunale, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.~~

~~Pertanto l'imposta non è dovuta, in particolare:~~

~~• per gli immobili diversi dalla sede e dagli uffici dell'ente non destinati ed utilizzati a fini istituzionale dal comune;~~

~~• per gli immobili utilizzati per attività di carattere privato poste in essere da soggetti estranei all'ente, e costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell'attività svolta dall'ente medesimo;~~

~~• per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune assegnati a privati cittadini;~~

~~• per gli immobili di proprietà dell'ente ed adibito a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi dall'ente proprietario ancorché tale obbligo di destinazione sia previsto da disposizioni di legge;~~

~~• per gli immobili che seppur destinati ad usi istituzionali non sono utilizzati;~~

~~3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 446/97, nel comune di VAL REZZO l'esenzione di cui alla lettera h del precedente comma si applica solo alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale. La medesima esenzione, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.~~

4. Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni legittimanti e previa presentazione da parte del soggetto passivo di comunicazione comprovante l'effettiva sussistenza delle condizioni stesse.

Art. 10 - Denunce e comunicazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo numero 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'art. 37, comma 55, del Decreto Legge numero 223 del 06, convertito dalla legge n. 248/06, e dell'articolo 1, comma 104 della legge numero 296

del 06, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Art. 11 - Versamento dell'imposta municipale unica

1. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Per l'anno 2012 l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata è da versare, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 18 giugno.

3. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

4. I versamenti di imposta sono effettuati sull'apposito f24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta complessivamente inferiore ad Euro 10,00.

6. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Abrogare l'articolo 12

~~**Art. 12 - Differimento dei termini per i versamenti**~~

~~1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interpellate da:~~

~~a) gravi calamità naturali;~~

~~b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.~~

Emendare l'articolo 13

-inserendo il comma 1 bis come segue : 1.bis Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune può, altresì, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti
- inserendo al comma 5 dopo la parola imposta la seguente frase:" tale soggetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi".

Art. 13 – Accertamenti

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.

1.bis Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune può, altresì, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

2. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione o a quello eventualmente maggiore previsto da norme di legge.
L'avviso di accertamento o di liquidazione – debitamente motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che determinano l'adozione del provvedimento - può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune può introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

5. Con delibera della Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 504/1992, è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, **tale soggetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.**

Inserire un nuovo articolo il 13 bis Riscossione coattiva

Art. 13 bis Riscossione Coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del Decreto Legge n. 16 del 2012, non si procede all'accertamento e alla riscossione dell'imposta qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di

sanzioni amministrative e interessi, non superiori, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Al comma 1 dell'articolo 14 si abroga il primo periodo. Le sanzioni applicabili, nel caso di evasione e/o elusione, sono quelle previste dalle disposizioni di legge in materia e si aggiunge quanto segue: Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51; se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

Qualora l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 169 e 1710 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, dovesse intervenire adesione del contribuente con il pagamento del tributo, qualora dovuto, e della sanzione.

Art. 14 - Attività di controllo e sanzioni

1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

2. La Giunta Comunale ed il funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo all'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

~~4. Le sanzioni applicabili, nel caso di evasione e/o elusione, sono quelle previste dalle disposizioni di legge in materia.~~

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51; se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

Qualora l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 169 e 1710 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, dovesse intervenire adesione del contribuente con il pagamento del tributo, qualora dovuto, e della sanzione.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

Inoltre, in caso di ritardo nel versamento e nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applicano le sanzioni previste,

rispettivamente, dall'articolo 13 e dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il regolamento deve, altresì, specificare che, anche con riferimento all'IMU, si applica la disciplina concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 2006, la misura degli interessi applicabili sulle somme dovute per imposta e non versate alle prescritte scadenze e chiarire che gli stessi maturano giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

In particolare, è prevista la riduzione delle sanzioni da un quarto ad un terzo per l'istituto dell'acquiescenza in caso di definizione della controversia prima del termine della proposizione del ricorso o per le sole sanzioni.

Si applica anche in materia di IMU l'istituto del privilegio generale sui mobili del debitore di cui all'art. 2752 cod. civ.

Art. 15 – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164 e 165, della L. 296/2006 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Al contribuente, per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, spettano interessi la cui misura è determinata, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 16 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D. Lgs. N. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale i riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute in edificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute in edificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. N. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso del D. Lgs. N. 504/1992.

4. Il rimborso compete per l'anno relativo alla variazione.

5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazione edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti

disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

6. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accertare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità previste nell'articolo che precede.

Art. 17 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per il territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

Art. 18 - Informazioni del contribuente

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a conseguire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 19 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, comma 2, come sostituito dall'art. 3, comma 6-octies, Legge 80/2005, e comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale di un credito.

4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine massimo di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 20 - Motivazione degli atti – Contenuti

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti devono comunque indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 21 - Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 22 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

3. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente è nullo.

4.Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al 1 comma.

Art. 23- Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica l'art. 13 del Decreto legge n. 201/2011 e le norme in esso richiamate.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a partire dall'1 gennaio 2012.

COMUNE DI VAL REZZO
Provincia di Como

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA

Modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio comunale n.14 in data 27.09.2012

Art. 1 – Istituzione dell'Imposta

1. E' istituita l'imposta municipale propria – I.M.U. - in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutto il territorio comunale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.»

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene, raccoglie in modo organico la disciplina, principalmente di fonte legislativa, al fine di favorire l'applicazione sperimentale per gli anni 2012, 2013 e 2014 dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del Decreto Legge numero 201 del 2011 convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sugli immobili nel Comune di Val Rezzo - CO.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 3 - Presupposto d'imposta

1. L'imposta municipale unica ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi **comprese** l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

2. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/11 e del D.L. 201/2011 art. 13 sono così definiti:

1) Abitazione principale:

a) L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo così come meglio specificato nell'articolo seguente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al regolamento in materia di IMU, previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

b) Si considerano abitazioni principali le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

c) L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, - al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

d) Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

e) Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;

2) Fabbricato :

a) Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale. I fabbricati iscritti a catasto nelle Gruppo Catastale "F", ancorchè sprovvisti di rendita catastale, i fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non risulta presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento dell'imposta in base al valore determinato come previsto dal presente Regolamento, ed in base al valore dell'area fabbricabile per i fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione, non ricompresi nelle altre fattispecie inserite nel presente Regolamento.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data, o dalla data di iscrizione nel catasto.

3) Pertinenze dell'abitazione principale :

1. Può essere considerata pertinenza dell'abitazione principale nella misura massima di una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastale C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo a condizione che la stessa sia:

a) posseduta e utilizzata direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale;

b) ubicata nello stesso fabbricato o corpo di fabbrica dell'unità immobiliare principale o, in caso contrario, acquistata con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto successivo, dove ai fini dell'Imposta di Registro, sia stata vincolata all'unità immobiliare principale ed abbia beneficiato delle agevolazioni per la prima casa;

c) espressamente indicata nella dichiarazione relativa all'annualità a partire dalla quale l'unità immobiliare è considerata pertinenza, pena la decadenza dal beneficio.

2. Al fine di agevolare i contribuenti in fase di prima applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per coloro i quali hanno già considerato e dichiarato pertinenze dell'abitazione principale una o due unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 ai sensi della normativa e del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, in assenza di diversa dichiarazione, verrà considerata pertinenza dell'abitazione principale quella con rendita catastale più elevata;

4) Area Fabbricabile :

1. L'area fabbricabile è l'area che, a norma dello strumento urbanistico generale edilizio vigente adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, c. 2, del d.l. n. 223/2006), in base alla sua superficie fondiaria, è suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio. Essa si ottiene deducendo dall'area:

- a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.) o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;
- b) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull'area e che si intendono mantenere;
- c) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione (trascritta);
- d) gli spazi pubblici esistenti.

5) Terreno Agricolo :

deve intendersi il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole indicate nell'art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali).

6) Area fabbricabile posseduta da agricoltori :

sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 D.Lgs. 504/1994, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.

L'agevolazione si applica anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Inoltre nell'ipotesi in cui un terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno soltanto, che sia coltivatore diretto ovvero imprenditore agricolo professionale, l'agevolazione ex articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 è da applicare a tutti i comproprietari.

7) Fabbricato rurale:

I fabbricati rurali sia a uso abitativo sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola rientrano nel campo di applicazione dell'Imu:

- i fabbricati rurali a uso abitativo, purché non strumentali sono assoggettati a imposizione secondo le regole ordinarie. Per cui, qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le relative agevolazioni; diversamente l'Imu si calcolerà sulla base dell'aliquota di cui all'articolo 13, comma 6, del DI n. 201 del 2011;

- i fabbricati rurali strumentali che l'articolo 13, comma 8, del DI n. 201 del 2011, individua in quelli elencati nell'articolo 9, comma 3-bis, del DI n. 557 del 1993, sono assoggettati a imposta con aliquota ridotta allo 0,2 %, che i comuni possono diminuire ulteriormente fino allo 0,1 per cento.

Sono, tuttavia, **esenti** i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dal l'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), ai sensi del comma 8, dell'articolo 9 del Dlgs n. 23 del 2011, rinvenibile al seguente indirizzo: <http://www.istat.it/it/archivio/6789>. Ai fini dell'esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale a uso strumentale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano.

Si ricorda che l'articolo 9, comma 3-bis del DI n. 557 del 1993, stabilisce che « ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice civile e in particolare destinate:

- a) alla protezione delle piante;

- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) a uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso».

Art. 4 - Soggetti passivi dell'imposta municipale unica

Soggetti passivi dell'imposta municipale unica sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, e al coniuge assegnatario della ex casa coniugale ai sensi di quanto disposto dal comma 12 *quinquies* dell'articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 5 –Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i terreni agricoli, occorre fare una distinzione tra terreni agricoli, anche non coltivati, che siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) e tutti gli altri terreni agricoli. Nel primo caso, il valore si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto (vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione), rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 110. Nella seconda ipotesi e, dunque, per i restanti terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il moltiplicatore è pari a 135.
4. Per gli immobili di interesse storico o artistico (vincolati), si applica il coefficiente moltiplicatore pari a 160.
5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dell'immobile è determinato

sulla base dei costi di acquisizione (o derivanti dalla costruzione in economia) ed incrementativi registrati e rivalutati, moltiplicati, separatamente per ciascun anno di formazione, per i coefficienti di aggiornamento previsti annualmente da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. I costi sono quelli desumibili dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento.

6. Al fine di ridurre l'insorgenza del contenzioso ed ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Fino a nuova determinazione il valore venale delle aree fabbricabili è quello determinato con deliberazione del consiglio comunale n. ... del

7. Con riguardo ai fabbricati inagibili o inabitabili e, comunque, di fatto non utilizzati, si applica la riduzione al 50 per cento che è effettuata limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni.

Inoltre, l'inagibilità ovvero l'inabitabilità devono essere accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, deve essere riconosciuta la facoltà al contribuente di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto con riferimento al periodo precedente.

Art. 5 Bis- Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. Il Comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione di Consiglio comunale da adottare entro il 30 settembre 2012 che ha effetto dal 1 gennaio 2012.

2. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il comune può, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

3. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Art. 6 – Agevolazioni

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze sono previste le seguenti agevolazioni:

- l'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento. Il comune può, con deliberazione da adottarsi contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

2. Il comune ha la facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non potrà stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

3. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

4. Ai soli fini dell'applicazione delle detrazioni previste per l'abitazione principale, si considerano tali:

- c.* Le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- d.* gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell'Iacp.

5. Abrogato

6. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Art. 7 – Riduzione della base imponibile

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza considerare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è utilizzato.

Art. 8 – Quota Riservata allo Stato

1. All'Erario è riservata la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti i beni immobili - oggetto di tassazione – esclusi l'abitazione principale (ed eventuali pertinenze) e i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base (0,76%). La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

2. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.

3. Le somme incassate in sede di accertamento (imposta, sanzioni e interessi), sono attribuite interamente al Comune.

Art. 9 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono, altresì, esenti dall'imposta municipale propria:

- j. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- k. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
- l. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché esso sia compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- m. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge n. 810/1929;
- n. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- o. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 984/1977 in base all'elenco riportato nella Circolare n. 9 del 14 giugno 1993. Tale disposizione deve essere recepita nel regolamento solo nell'ipotesi in cui il Comune rientri in detto elenco, con eventuale ulteriore specificazione dei terreni che beneficiano dell'esenzione se il Comune è classificato come parzialmente delimitato;
- p. i fabbricati rurali strumentali (vale a dire quelli utilizzati per la manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli) ma ubicati in territori montani o parzialmente montani previsti nell'elenco Istat, di cui il Comune di Val Rezzo fa parte.
- q. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 2227.
- r. *Abrogato*

3. *Abrogato*

4. Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni legittimanti e previa presentazione da parte del soggetto passivo di comunicazione comprovante l'effettiva sussistenza delle condizioni stesse.

Art. 10 - Denunce e comunicazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo numero 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'art. 37, comma 55, del Decreto Legge numero 223 del 06, convertito dalla legge n. 248/06, e dell'articolo 1, comma 104 della legge numero 296 del 06, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Art. 11 - Versamento dell'imposta municipale unica

1. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protrato per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Per l'anno 2012 l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata è da versare, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 18 giugno.
3. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.
4. I versamenti di imposta sono effettuati sull'apposito f24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta complessivamente inferiore ad Euro 10,00.
6. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 12 - Abrogato

Art. 13 – Accertamenti

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.
- 1.bis Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune può, altresì, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
2. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione o a quello eventualmente maggiore previsto da norme di legge.

L'avviso di accertamento o di liquidazione – debitamente motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che determinano l'adozione del provvedimento - può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune può introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

5. Con delibera della Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 504/1992, è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, tale soggetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 13 bis Riscossione Coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del Decreto Legge n. 16 del 2012, non si procede all'accertamento e alla riscossione dell'imposta qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 14 - Attività di controllo e sanzioni

1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

2. La Giunta Comunale ed il funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo all'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

4. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51; se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

Qualora l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 169 e 1710 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, dovesse intervenire adesione del contribuente con il pagamento del tributo, qualora dovuto, e della sanzione.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

Inoltre, in caso di ritardo nel versamento e nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applicano le sanzioni previste, rispettivamente, dall'articolo 13 e dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il regolamento deve, altresì, specificare che, anche con riferimento all'IMU, si applica la disciplina concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 2006, la misura degli interessi applicabili sulle somme dovute per imposta e non versate alle prescritte scadenze e chiarire che gli stessi maturano giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

In particolare, è prevista la riduzione delle sanzioni da un quarto ad un terzo per l'istituto dell'acquiescenza in caso di definizione della controversia prima del termine della proposizione del ricorso o per le sole sanzioni.

Si applica anche in materia di IMU l'istituto del privilegio generale sui mobili del debitore di cui all'art. 2752 cod. civ.

Art. 15 – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164 e 165, della L. 296/2006 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Al contribuente, per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, spettano interessi la cui misura è determinata, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 16 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D. Lgs. N. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongono l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale i riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute in edificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute in edificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi

dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. N. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso del D. Lgs. N. 504/1992.

4. Il rimborso compete per l'anno relativo alla variazione.

5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- d) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazione edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- f) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

6. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accertare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità previste nell'articolo che precede.

Art. 17 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per il territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

Art. 18 - Informazioni del contribuente

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a conseguire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 19 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, comma 2, come sostituito dall'art. 3, comma 6-octies, Legge 80/2005, e comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale di un credito.

4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine massimo di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 20 - Motivazione degli atti – Contenuti

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti devono comunque indicare:

- d) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- e) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- f) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 21 - Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 22 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

3. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente è nullo.

4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al 1 comma.

Art. 23- Norme di rinvio

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica l'art. 13 del Decreto legge n. 201/2011 e le norme in esso richiamate.

Art. 24 - Entrata in vigore

2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a partire dall'1 gennaio 2012.